UMAN24

LA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

2015
OTTOBRE

ANTINCENDIO

Gli aspetti geometrici nel nuovo Codice di prevenzione incendi

NORMATIVA

Punto Norme: le principali norme tecniche pubblicate

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA ANIMA
FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE
CONFINDUSTRIA

IN COLLABORAZIONE CON
GRUPPO 24 ORE

Sommario

NEWS 4

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO
GLI ASPETTI GEOMETRICI NEL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
Il nuovo Codice di prevenzione incendi, emanato con decreto del ministro dell'interno 3 agosto 2015, ha introdotto nuovi termini e definizioni di prevenzione incendi, che in parte modificano i termini già definiti nel decreto del ministro dell'interno 30 novembre 1983. Tra questi spiccano le definizioni relative agli aspetti di geometria che solo in parte erano contemplati dalla precedente normativa e che si prestano ad una approfondimento per individuare le modalità applicative nell'ambito delle attività soggette al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 alle quali fanno riferimento.
(Claudio Giacalone, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 17 settembre 2015)
11

SICUREZZA SUL LAVORO
LA NUOVA SEMPLIFICAZIONE NELLA SICUREZZA SUL LAVORO
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015 è stato pubblicato il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183".
(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Sicurezza24, 1 ottobre 2015)
18

ATTIVITA' ISPETTIVA
ISTITUITO L'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Il decreto in commento prevede, al fine appunto di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva, l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro. L'Ispettorato ha personalità di diritto pubblico, ha autonomia di bilancio e autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.
(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Sicurezza24, 1 ottobre 2015)
23

GIURISPRUDENZA

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE – SEZIONE II CIVILE - SENTENZA 21 LUGLIO 2015 N. 1647
DANNO DIFFERENZIALE, NO ALLO SPACCHETTAMENTO DELL'INDENNIZZO INAIL
(Francesco Machina Grifeo, Il Sole 24 ORE – Guida al Diritto online, 8 ottobre 2015)
29

CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - SENTENZA 28 AGOSTO 2015, N. 17285
STRESS E MANCATA FRUIZIONE DEI TURNI DI RIPOSO
(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Cantieri24, 1 ottobre 2015)
30

CASSAZIONE - SENTENZA 21 SETTEMBRE 2015, N. 38346
PIANO SICUREZZA ANCHE NELL'IMPRESA FAMILIARE
(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Quotidiano Lavoro, 22 settembre 2015)
33

CASSAZIONE – QUARTA SEZIONE PENALE - SENTENZA 9 OTTOBRE 2015, N. 40721
NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA
(Giampaolo Piagnerelli, Il Sole 24 ORE – Quotidiano Diritto, 12 ottobre 2015)
34

RASSEGNA NORMATIVA
LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.
35

PUNTO NORME
LE PRINCIPALE NORME TECNICHE PUBBLICATE
39

ESPERTO RISPONDE
40

RASSEGNA INCONTRI
GLI EVENTI UMAN ORGANIZZATI A SETTEMBRE
43

CALENDARIO
I PROSSIMI EVENTI E INCONTRI UMAN: NOVEMBRE 2015
44

Chiuso in redazione il 12 ottobre 2015

News

Antincendio

Pubblicata la UNI9994-2

Il 10 settembre 2015 è stata pubblicata la norma UNI 9994-2:2015 ”Apparecchiature per estinzioni incendi - Estintori di incendio - Parte 2: Definizione di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori d’incendio”.

La norma UNI 9994-2 si affianca alla norma UNI 9994-1:2013 “Controllo iniziale e manutenzione” permettendo di definire in modo più preciso e puntuale le competenze, conoscenze ed abilità del tecnico manutentore di estintori d’incendio.

Lo sviluppo di questa norma rientra nel quadro più ampio di attività di normazione di UNI che riguardano le figure professionali non regolamentate.

La norma potrà avere piena applicazione solo nel momento in cui gli enti certificazione saranno stati accreditati dall’ente italiano di accreditamento ACCREDIA ed avranno iniziato a certificare le figure professionali di tecnici manutentori di estintori.

Rispetto agli Schemi volontari di qualifica che sono stati proposti fino ad ora ci sono due importanti differenze:

- gli enti di certificazione delle persone opereranno nell’ambito dell’accreditamento che riceveranno dall’ente italiano di ACCREDIA secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e UNI 9994-2;
- le attività di formazione/ informazione a cui hanno partecipato/ parteciperanno i tecnici manutentori di estintori, pur essendo presi in considerazione in fase di certificazione, non faranno parte dello schema di certificazione

In sintesi:

- La nuova norma UNI 9994-2 costituisce un elemento importante per lo sviluppo e diffusione di schemi di qualifica dei tecnici manutentori di estintori d’incendio;
- Permetterà a tutte le aziende (utenti finali) di soddisfare in modo più preciso i requisiti legislativi e normativi di affidare i lavori di manutenzione degli estintori a personale “esperto”/”qualificato”/ ”competente” come previsto dalle leggi e norme vigenti;
- Aiuterà le aziende del settore antincendio a valutare al proprio interno il livello di competenza, abilità e conoscenza dei propri tecnici e definire piani di formazione ed aggiornamento.

	Norma pubblicata	*Enti di certificazione accreditati*	*Figure professionali certificate*
UNI 9994-2:2015	√	In corso	×

Apparecchiature per estinzioni incendi - Estintori di incendio	
UNI 9994-1:2013 Controllo iniziale e manutenzione	UNI 9994-2:2015 Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori d'incendio

(UMAN – Associazione Nazionale Aziende Sicurezza e Antincendio)

Volta muraria: pubblicato il rapporto di prova

Con la circolare 23 settembre 2015, n. 11074 La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica ha reso noto il rapporto di prova di resistenza al fuoco su volta muraria.

Il documento, elaborato nell'ambito del programma di sperimentazione e ricerca e redatto in base alle prove effettuato in laboratorio, è importante per l'innovativa metodica di calcolo applicata e le evidenze sperimentali riscontrate.

Inoltre costituisce un utile riferimento per la progettazione e la verifica a caldo delle volte murarie. **(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 29 settembre 2015)**

Cabine di proiezione: un nuovo intervento chiarificatore

La Direzione generale è nuovamente intervenuta sulla prevenzione incendi nelle cabine di proiezione con sistemi digitalizzati, con la circolare 27 luglio 2015, n. 8907.

Questo tema era stato oggetto della nota del 16 aprile 2015, n. 4471, che però (come precisato nella nuova) conteneva un errore materiale in quanto era stata omessa la parola "quarto".

La nuova nota parte dal quesito sull'applicazione delle disposizioni inerenti le cabine di proiezione dei cinematografi previste dal secondo, terzo e quanto capoverso del Titolo IV del d.m. 19 agosto 1996.

In particolare la domanda riguarda l'accesso alle cabine di proiezione; nel dettaglio si chiede se la regola tecnica in vigore preveda che l'accesso alle cabine avvenga con un disimpegno con compartimentazione almeno REI 60 e serramenti con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 30.

La Direzione chiarisce che, tenendo presente l'evoluzione tecnologica, l'abrogazione dell'art. 17 del R.d. 6 maggio 1940 e l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, su conforme parere del Comitato centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, "una cabina in cui sia presente solo un sistema di proiezione esclusivamente digitalizzato non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto capoverso del Titolo IV del d.m. 19 agosto 1996".

Gli unici requisiti richiesti sono, quindi, quelli tecnici generali di prevenzione incendi, "tenendo presenti le esigenze funzionali e costruttive", ovvero le misure indicate nel d.m. 19 agosto 1996, "qualora lo stesso venga destinato ad un uso ivi specificato".

Da ultimo la nuova nota definisce che per "apparecchio di proiezione di formato ridotto" si può intendere anche un apparecchio di proiezione "di tipo digitale".
(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 9 settembre 2015)

Sicurezza sul lavoro

Oneri della sicurezza aziendale nei servizi esclusi

Nelle gare aventi a oggetto servizi esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici, quando la legge di gara non prevede una specifica comminatoria in tal senso, la mancata indicazione nell'offerta degli oneri della sicurezza aziendale non determina l'esclusione del concorrente.

Questo, il principio richiamato dal Consiglio di Stato, sezione 3, sentenza 28 settembre 2015, n. 4537, nell'ambito di una gara per l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria domiciliare.

Si tratta di servizi "sanitari e sociali" ricompresi tra quelli indicati nell'allegato II B del Dlgs 163/2006, per i quali, ai sensi dell'articolo 20 del Codice, trovano applicazione solo le norme specificamente richiamate.

Tra queste norme, non figurano gli articoli 86, commi 3-bis e 3-ter e 87, comma 4, del Codice, che prevedono l'obbligo per il concorrente di indicare all'interno dell'offerta gli oneri della sicurezza aziendale.

La sentenza in commento, sul punto afferma che "la mancanza nel bando di una previsione specifica non esenta i concorrenti dal dovere di indicare gli oneri della sicurezza aziendale e dall'osservare le norme in materia di sicurezza sul lavoro, ma comporta soltanto che, ove la stazione appaltante non si sia autovincolata nella legge di gara ad osservare la disciplina di dettaglio dettata dagli articoli 86 commi 3-bis e 3-ter e 87 comma 4, del Codice dei contratti pubblici, il concorrente, che non abbia indicato i suddetti oneri della sicurezza nella propria offerta, deve essere chiamato a specificarli successivamente, nell'ambito della fase di verifica della congruità dell'offerta stessa, all'evidente scopo di consentire alla stazione appaltante di adempiere al suo onere (che sussiste anche al di fuori del procedimento di verifica delle offerte anomale) di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela dei fondamentali interessi dei lavoratori in relazione all'entità ed alle caratteristiche del servizio (Consiglio di Stato, sezione 3, sentenza 8 luglio 2014, n. 3484; 21 gennaio 20014, n. 280; 18 ottobre 2013, n. 5070).".

Gli articoli 86, comma 3-bis e 87, comma 4, del Codice, non hanno quindi una portata generale e/o un valore immediatamente precettivo idoneo ad eterointegrare le regole della singola gara.
(Marco Porcu, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 29 settembre 2015)

Il nuovo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2015 è stato dato avviso di pubblicazione del Decreto 22 settembre 2015 che contiene l'elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. Il predetto elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto 20 gennaio 2015.

L'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati ha validità quinquennale a decorrere dalla data di abilitazione. Con l'iscrizione, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini previsti dall'articolo 2 del D.M. 11 aprile 2011. Tale norma dispone che l'INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

Nel Decreto in commento viene inoltre previsto che i soggetti abilitati debbano riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate nonché i seguenti dati: regime di effettuazione della verifica (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o da parte del titolare della funzione), data del rilascio, data della successiva verifica periodica, datore di lavoro, tipo di attrezzatura con riferimento all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, costruttore, modello e numero di fabbrica o di matricola e, per le attrezzature certificate CE da parte di Organismi Notificati, il relativo numero di identificazione.

Tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica devono essere conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni. Viene inoltre previsto che il registro informatizzato debba essere trimestralmente trasmesso per via telematica al soggetto titolare della funzione.
(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 29 settembre 2015)

Ambiente

ADR: Accordi multilaterali M273 e M284

Il 20 luglio scorso l'Italia ha sottoscritto i seguenti due accordi multilaterali ADR:

- accordo M273, con il quale si prevede di poter utilizzare le bombole marcate in accordo con l'ADR 2011 fino al prossimo controllo periodico (l'accordo scade il 1 luglio 2019);

- accordo M284, con il quale si prevede l'esenzione dall'ADR per liquidi viscosi di cui al 2.2.3.1.5 e che sono anche pericolosi per l'ambiente, purché in imballaggi contenenti non più di 5 litri (l'accordo scade il 1 gennaio 2017).
(Francesca Sartori, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 7 ottobre 2015)

Consorzi di bonifica: le risorse utilizzate sono pubbliche

Con la sentenza n. 54/2015, la Sezione giur. Basilicata della Corte dei conti ha ribadito che sulla base dei principi autorevolmente posti dalla suprema Corte di Cassazione, la magistratura contabile ha costantemente affermato la propria provvista di giurisdizione nei confronti dei Consorzi di Bonifica (Sez. Abruzzo n. 729/2005, Sez. Basilicata n. 239/2009 e n. 72/2010, Sez. Puglia n. 1259/2011, Sez. Umbria n. 43/2015).

Del resto, quanto alle risorse economiche utilizzate dai Consorzi, la Corte di Cassazione ha da tempo evidenziata la natura tributaria dei "contributi" dei singoli consorziati in favore dei Consorzi di Bonifica "che, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e successive modificazioni configurano prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica, rientranti nella categoria generale dei tributi" (Cassazione SS.UU. n. 496/1999).

Pertanto, le risorse utilizzate dai Consorzi di bonifica costituiscono risorse pubbliche destinate a fini di pubblico interesse, la cui mala gestio rientra nella giurisdizione del Giudice contabile.

Corte dei conti, Sez. giur. Basilicata, Sentenza 23.9.2015, n. 54

Consorzi di bonifica – Giurisdizione per danno erariale della Corte dei conti – Sussiste

Le risorse utilizzate dai Consorzi di bonifica costituiscono risorse pubbliche destinate a fini di pubblico interesse, la cui mala gestio rientra nella giurisdizione del Giudice contabile.
(Massimiliano Atelli, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 2 ottobre 2015)

Attività industriali non in regola con le autorizzazioni agli scarichi: legittima l'interdizione

È legittimo il provvedimento di una Amministrazione comunale di interdizione dell'esercizio di attività commerciali o industriali, per tutti il tempo necessario alla regolarizzazione dello smaltimento dei rifiuti provenienti dalle stesse, in particolare per quanto attiene agli scarichi delle acque reflue.

Tar del Lazio
Con la Sentenza n. 11035, del 3 settembre 2015, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione II ter, ha respinto il ricorso avverso il provvedimento di interdizione alle attività presentato da parte dell'esercente un impianto di lavorazione e vendita di carni e prodotti ittici, irrogato a causa di una rilevata carenza autorizzativa degli scarichi industriali dei reflui, in quanto in possesso esclusivamente di una autorizzazione agli scarichi domestici, rilasciata in conformità al permesso di esercizio dell'impianto, consistente in un locale commerciale per attività di supermercato, senza scarichi provenienti da cicli di lavorazione e quindi assimilabili al domestico.
Ad avviso dei giudici amministrativi, infatti, ha correttamente agito il Comune competente, rilevando, in capo alla società intimata, la carenza di una regolare autorizzazione allo smaltimento di acque reflue, da considerarsi derivanti da attività di tipo industriale, quindi ritenendo non sufficiente la sola autorizzazione allo scarico delle acque di tipo domestico, la quale, inoltre, prevedeva l'obbligo per la stessa di non attivare nuovi scarichi e di comunicare, all'Amministrazione locale, ogni variazione delle condizioni iniziali, richiedendo in tal caso l'ottenimento di un nuovo provvedimento autorizzatorio allo scarico, nel caso di diversa destinazione d'uso, ampliamento o ristrutturazione del medesimo.

Il Codice dell'Ambiente
Ai sensi dell'art. 74 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto Codice dell'Ambiente, ai fini dell'applicazione della relativa disciplina, per acque reflue di tipo domestico, si deve intendere quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; mentre, le acque reflue industriali o assimilabili, sono quelle scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
Il medesimo Codice dell'Ambiente, prevede quindi che, in ogni caso, tutti gli scarichi di acque reflue necessitano di uno specifico provvedimento di autorizzazione preventiva, come pure, nel caso di insediamenti, edifici o stabilimenti per i quali venga mutata la destinazione d'uso, o si provveda ad ampliamento o a ristrutturazione che comportino una modifica delle caratteristiche qualitative e/o quantitative dello scarico, rispetto a quelle previste inizialmente, diviene necessario richiedere l'emanazione di una rinnovata autorizzazione allo scarico.

I poteri amministrativi
Sempre il citato D.Lgs. 152/2006, prevede quindi che, nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico, oltre all'applicabilità delle relative sanzioni, le autorità competenti, nel caso di specie l'Amministrazione comunale, debba procedere, secondo la gravità dell'infrazione, alla diffida del trasgressore, con fissazione di un termine per ottemperare, ovvero alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, quando vi siano ragioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, fino a giungere, nei casi di mancata ottemperanza alla diffida o reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, a disporre la revoca dell'autorizzazione stessa agli scarichi.
Corretto e, sottolinea la Sentenza del Tar, vincolato è stato il provvedimento del Comune, nel disporre l'interdizione delle attività, fino alla completa regolarizzazione, avendo rilevato come l'esercente non avesse rispettato le prescrizioni previste dalla previgente autorizzazione agli scarichi, esclusivamente di tipo domestico, comunque non sufficiente a supplire alla carenza della specifica autorizzazione per lo smaltimento delle acque reflue provenienti dalla lavorazione e vendita di carni e prodotti ittici, trattandosi, per caratteristiche qualitative, di reflui di tipo industriale o a questi assimilabili, non riconducibili pertanto ai reflui domestici.

La Legge Regionale
Conclusivamente, i giudici amministrativi, hanno respinto le difese della società interdetta basate sulla presunta assimilazione riconducibile alla normativa della Regione Lazio in tema di caratteristiche tecniche degli impianti di fitodepurazione, degli impianti a servizio di installazioni, di insediamenti e edifici, che pur prevedendo la possibilità, in tali particolari casi, di assimilare gli scarichi industriali a quelli domestici, ne prevedono in ogni caso, al ricorrere soltanto delle specifiche condizioni e presupposti, la necessaria preventiva e puntuale autorizzazione da parte della autorità competente.
(**Mauro Calabrese**, **Il Sole 24 ORE – Ambiente24, 15 settembre 2015)**

Nuovi criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 Settembre u.s., è stato pubblicato il DM 24 giugno 2015, recante "Modifica del DM 27 settembre 2010, relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica".

Il decreto – adottato anche in seguito alla pubblicazione della decisione della Commissione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014 (che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti) e del regolamento 1357/2014/UE del 18 dicembre 2014 della Commissione europea (che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE relativo alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti) - è stato predisposto per risolvere un caso di pre-contenzioso comunitario (EU Pilot 1912/11/ENVI)

nel quale la Commissione europea aveva rilevato che il decreto 27 settembre 2010 non era pienamente conforme a quanto disposto dalla Decisione del Consiglio 2003/33/CE.

Le principali modifiche apportate riguardano:

• il codice dei rifiuti 101208 (piastrelle ceramiche cotte) che non potrà più essere smaltito in discarica senza la preventiva caratterizzazione;

• l'introduzione della valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi dei rifiuti pericolosi stabili non reattivi per lo smaltimento nelle discariche di rifiuti non pericolosi;

• l'introduzione dei criteri per garantire l'adeguata stabilità fisica e capacità di carico dei rifiuti pericolosi prima di consentire la loro ammissione in discariche per rifiuti non pericolosi.

Oltre alle modifiche volte a sanare i rilievi della Commissione europea, il decreto contiene anche misure volte a:

• eliminare la deroga al parametro TOC (determinazione del Carbonio Organico Totale) per i criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi;

• migliorare l'applicazione del limite di concentrazione per il parametro DOC (determinazione del Carbonio Organico Disciolto) per l'accettabilità dei rifiuti in discariche per non pericolosi;

• chiarire l'applicabilità del parametro TDS (determinazione dei solidi disciolti totali) in alternativa ai parametri solfati e cloruri.

Per quanto riguarda i metodi di campionamento e analisi dei rifiuti, le nuove disposizioni prevedono che il campionamento, le determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base e la verifica di conformità debbano essere effettuati con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, da persone ed istituzioni indipendenti e qualificate. I laboratori devono inoltre possedere una comprovata esperienza nel campionamento ed analisi dei rifiuti e un efficace sistema di controllo della qualità.

Il campionamento e le determinazioni analitiche possono essere effettuate dai produttori di rifiuti o dai gestori qualora essi abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualità, compreso un controllo periodico indipendente.

Il campionamento della massa di rifiuti urbani biodegradabili da sottoporre alla successiva analisi deve essere effettuato tenendo conto della composizione merceologica, secondo il metodo di campionamento ed analisi IRSA, CNR, NORMA CII-UNI 9246.

Il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli standard di cui alla norma UNI 10802 «Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati» e alle norme UNI EN 14899 e UNI EN 15002.

Per le discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti amianto, il contenuto di amianto in peso deve essere determinato analiticamente utilizzando una delle metodiche analitiche quantitative previste dal D.M. 6 settembre 1994 del Ministro della sanità. Inoltre, la densità apparente è determinata secondo le normali procedure di laboratorio standardizzate, con utilizzazione di specifica strumentazione (bilancia idrostatica, picnometro), mentre la densità assoluta è determinata come media pesata delle densità assolute dei singoli componenti utilizzati nelle operazioni di trattamento

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 14 settembre 2015)

Approfondimenti

Antincendio
Gli aspetti geometrici nel nuovo Codice di prevenzione incendi

(Claudio Giacalone, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 17 settembre 2015)

Il nuovo Codice di prevenzione incendi, emanato con decreto del ministro dell'interno 3 agosto 2015, ha introdotto nuovi termini e definizioni di prevenzione incendi, che in parte modificano i termini già definiti nel decreto del ministro dell'interno 30 novembre 1983. Tra questi spiccano le definizioni relative agli aspetti di geometria che solo in parte erano contemplati dalla precedente normativa e che si prestano ad una approfondimento per individuare le modalità applicative nell'ambito delle attività soggette al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 alle quali fanno riferimento.

Si approfondiscono di seguito i termini e le definizioni di maggior interesse, mentre la totalità delle definizioni relative agli aspetti geometrici è riportata nella tabella 1.

Piano di riferimento del compartimento

La definizione del piano di riferimento è molto dettagliata rispetto a quella generica riportata in alcune regole tecniche di prevenzione incendi. Ad esempio, il decreto del ministro dell'interno 16 luglio 2014, relativo alla norma di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido, definisce piano di riferimento il "*piano ove avviene l'allontanamento degli occupanti all'esterno dell'edificio, corrispondente con il piano della strada pubblica o privata di accesso*". Quest'ultima definizione, ovviamente, è più orientata alla valutazione della quota del piano ove si trovano gli occupanti del fabbricato, ai fini della valutazione della capacità di deflusso e del dimensionamento del sistema delle vie di esodo, ma non riporta alcuna informazione, ad esempio, ai fini dell'operatività delle squadre di soccorso, che devono poter intervenire nel fabbricato in caso di emergenza.

Quali sono le migliori caratteristiche di un piano di riferimento per l'operatività dei soccorritori? Il Codice di prevenzione incendi ha previsto un apposito capitolo sull'operatività dei soccorsi, ma per adesso limitiamoci alla definizione di piano di riferimento, che è indicato come il *piano del luogo sicuro esterno verso cui avviene prevalentemente l'esodo degli occupanti del compartimento e da cui accedono i soccorritori. Se non è presente un piano con tali caratteristiche, si considera il piano di accesso dei soccorritori con le migliori caratteristiche di operatività antincendio. Per ogni compartimento è determinato un unico piano di riferimento, che generalmente corrisponde con la strada pubblica o privata di accesso, la determinazione del piano di riferimento del compartimento è riportata nel progetto*.

In prima istanza il piano di riferimento è quindi un luogo sicuro esterno alle costruzioni nel quale non esiste pericolo per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano in caso di incendio, come definito al capitolo S.4 del Codice di prevenzione incendi.

Si considerano luogo sicuro per l'attività almeno le seguenti soluzioni:

a. la pubblica via,
b. ogni altro spazio scoperto esterno alla costruzione sicuramente collegato alla pubblica via in ogni condizione d'incendio, che non sia investito dai prodotti della combustione, in cui il

massimo irraggiamento dovuto all'incendio sugli occupanti sia limitato a 2,5 kW/m^2, in cui non vi sia pericolo di crolli.

La distanza di separazione che limita l'irraggiamento sugli occupanti dovrà essere oggetto di valutazione, mentre, a meno di valutazioni più approfondite da parte del progettista, la distanza minima per evitare il pericolo di crollo dell'opera da costruzione è pari alla sua massima altezza.

Altezza antincendio

L'altezza antincendio è la massima quota dei piani dell'attività, con esclusione dei piani con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (es. vani tecnici). La definizione è sostanzialmente modificata all'analogo termine del decreto del ministro dell'interno 30 novembre 1983 che definisce *l'altezza antincendio degli edifici civili* come *l'altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.* Bisogna chiarire che la definizione di altezza antincendio riportata nel decreto del ministro dell'interno 30 novembre 1983 è riferita esclusivamente agli edifici civili che, in generale, che sono oggetto di valutazione nell'ambito delle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi. Non era mai stata data, fino ad oggi, una definizione di altezza antincendio riferita, invece, agli edifici industriali, fino all'emanazione del decreto del ministro dell'interno 3 agosto 2015. Nelle figure 1, 2 e 3 sono riportati alcuni esempi di altezza antincendio, come definita dal Codice di prevenzione incendi.

Quota del compartimento

È il dislivello tra il piano del compartimento ed il relativo piano di riferimento. In caso di compartimento costituito da più piani, si assume il dislivello maggiore in valore assoluto, riferito quindi alla quota del piano più elevato del compartimento rispetto al piano di riferimento. Nel caso di piani interrati, la quota del compartimento sarà quindi il dislivello maggiore fra il piano di riferimento e la quota del piano più basso interno al compartimento. A tal fine i compartimenti o piani sono definiti fuori terra nel caso di compartimento o piano avente quota positiva o non negativa, mentre saranno definiti interrati i compartimenti o piani aventi quota negativa.

Superficie lorda di un ambito

La *superficie lorda di un ambito* rappresenta la superficie in pianta compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti l'ambito, che può essere riferito all'intera attività o ad parte di essa (piano, compartimento, area a rischio specifico, ecc.). Se l'ambito è multipiano o vi sono soppalchi si intende la somma delle superfici lorde di tutti i piani. La definizione coincide con quella indicata dal decreto del ministro dell'interno 9 marzo 2007, di modifica del decreto del ministro dell'interno 30 novembre 1983, che però è riferita solamente al compartimento antincendio e, comunque, solo per la finalità del calcolo del carico d'incendio per determinare le prestazioni di resistenza al fuoco di una struttura. La *superficie utile di un ambito* è invece la porzione di superficie di un ambito efficace ai fini della funzionalità richiesta. Ad esempio, per superficie utile delle aperture di ventilazione si intende la superficie del varco misurata al netto di eventuali ostruzioni (es. telaio, griglia, alette, ecc.).

Altezza media di un locale

L'altezza media di un locale (h_m) è valutata come la media pesata delle altezze h_i di un locale con la proiezione in pianta della porzione di superficie A_i della superficie di altezza h_i:

$h_m = \Sigma_i h_i * A_i / \Sigma_i A$

Dal punto di vista analitico, è semplice calcolare l'altezza media di un locale avente geometria regolare. La normativa, tuttavia, esplicita le modalità di calcolo dell'altezza media per i locali aventi forma irregolare, come i locali con copertura a volta. Nella figura 4 sono indicate le modalità di valutazione dell'altezza media dei locali.

Distanze di sicurezza o distanze di separazione

Sono le distanze di sicurezza interna, esterna o di protezione, a seconda dei casi.

La distanza di sicurezza esterna è la distanza minima misurata in pianta tra il perimetro di ciascun elemento pericoloso di un'attività ed i seguenti elementi esterni al confine dell'attività e da preservare, in particolare:
a. i confini di aree edificabili,
b. il perimetro del più vicino fabbricato,
c. il perimetro di altre opere pubbliche o private.

La definizione coincide sostanzialmente con quella prevista dal decreto del ministro dell'interno 30 novembre 1983. Si aggiunge inoltre che, attualmente, l'unica disposizione antincendio che prevede una distanza di sicurezza esterna rispetto ad aree edificabili è la circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1956, n. 74 relativa i depositi di bombole di gas di petrolio liquefatti (GPL).

La distanza di sicurezza interna è la distanza minima misurata in pianta tra i perimetri dei vari elementi pericolosi di un'attività. La distanza di protezione è invece la distanza minima misurata in pianta tra il perimetro di ciascun elemento pericoloso di un'attività ed il confine dell'area su cui sorge l'attività stessa.

Area di influenza di un elemento
L'area di influenza di un elemento è definita come l'area i cui confini sono ottenuti dalla traslazione (offset) su un piano di riferimento dei confini dell'elemento ad una distanza detta raggio di influenza. Nella figura 5 si riporta un esempio di valutazione dell'area di influenza di un elemento.
Nei successivi articoli si proporranno le modalità applicative degli aspetti geometrici secondo il Codice di prevenzione incendi.

Tabella 1: Geometria

Termine	**Definizione**
Piano	superficie calpestabile
Piano di riferimento del compartimento	piano del luogo sicuro esterno verso cui avviene prevalentemente l'esodo degli occupanti del compartimento e da cui accedono i soccorritori. Se non e presente piano con tali caratteristiche, si considera il piano di accesso dei soccorritori con le migliori caratteristiche di operatività antincendio. Per ogni compartimento e determinato un unico piano di riferimento, che generalmente corrisponde con la strada pubblica o privata di accesso. La determinazione del piano di riferimento del compartimento e riportata nel progetto
Quota di piano	dislivello tra il piano ed il relativo piano di riferimento del compartimento cui appartiene
Altezza antincendio	massima quota dei piani dell'attività. Sono esclusi i piani con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (es. vani tecnici)
Quota del compartimento	dislivello tra il piano del compartimento ed il relativo piano di riferimento. In caso di compartimento multipiano si assume il dislivello maggiore in valore assoluto. (es. per il piano più elevato di compartimento fuori terra, per il piano più profondo di compartimento interrato)
Compartimento o piano fuori terra	compartimento o piano avente quota non negativa

Compartimento o piano interrato	compartimento o piano avente quota negativa
Superficie lorda di un ambito	superficie in pianta compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti l'ambito
Superficie utile di un ambito	porzione di superficie di un ambito efficace ai fini della funzionalità richiesta
Altezza media di un locale (hm)	media pesata delle altezze hi di un locale con la proiezione in pianta della porzione di superficie Ai della superficie di altezza hi: hm = Σi hi * Ai /ΣiA
Distanza di sicurezza esterna	distanza minima misurata in pianta tra il perimetro di ciascun elemento pericoloso di un'attività ed i seguenti elementi esterni al confine dell'attività e da preservare: a. i confini di aree edificabili, b. il perimetro del più vicino fabbricato, c. il perimetro di altre opere pubbliche o private.
Distanza di sicurezza interna	distanza minima misurata in pianta tra i perimetri dei vari elementi pericolosi di un'attività
Distanza di protezione	distanza minima misurata in pianta tra il perimetro di ciascun elemento pericoloso di un'attività ed il confine dell'area su cui sorge l'attività stessa
Distanza di separazione	distanza di sicurezza interna, esterna o di protezione, a seconda dei casi
Area di influenza di un elemento	area i cui confini sono ottenuti dalla traslazione (offset) su un piano di riferimento dei confini dell'elemento ad una distanza detta raggio di influenza

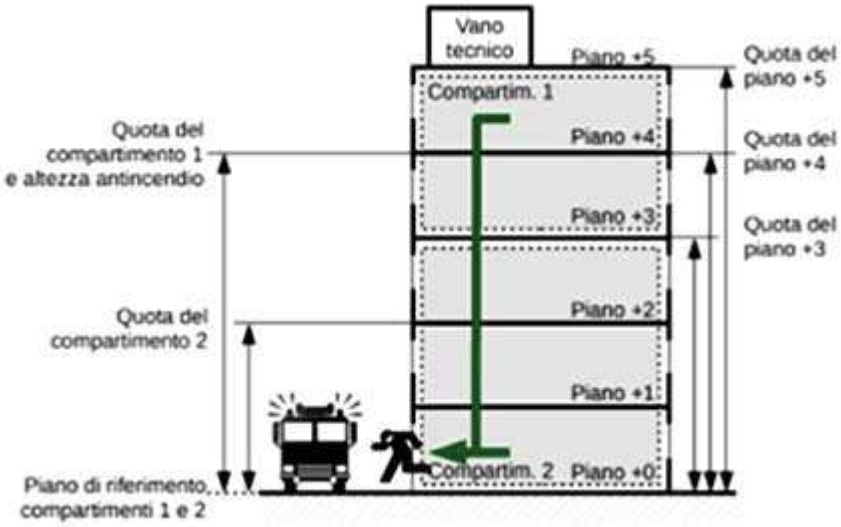

Figura 1 - Esempio di piano di riferimento

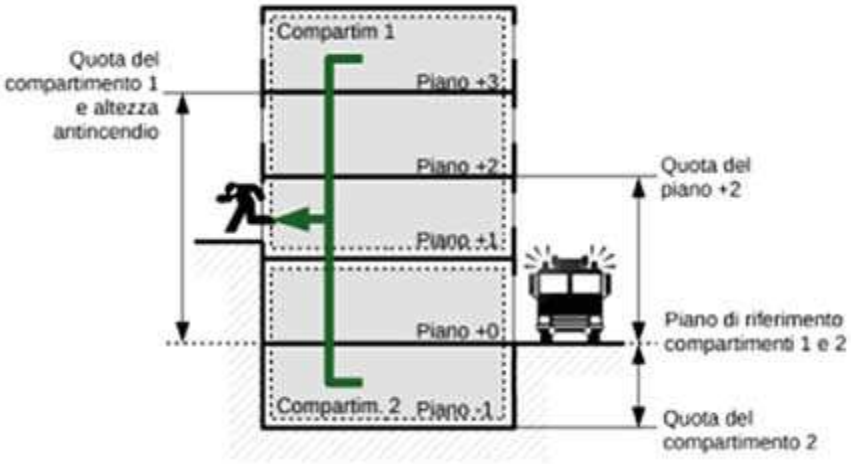

Figura 2 - Esempio di piano di riferimento

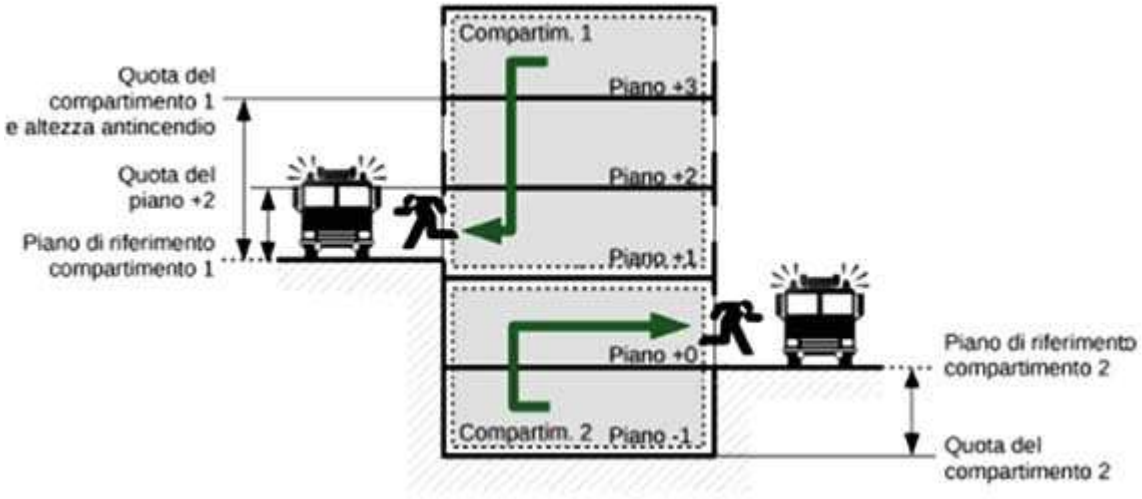

Figura 3 - Esempio di piano di riferimento

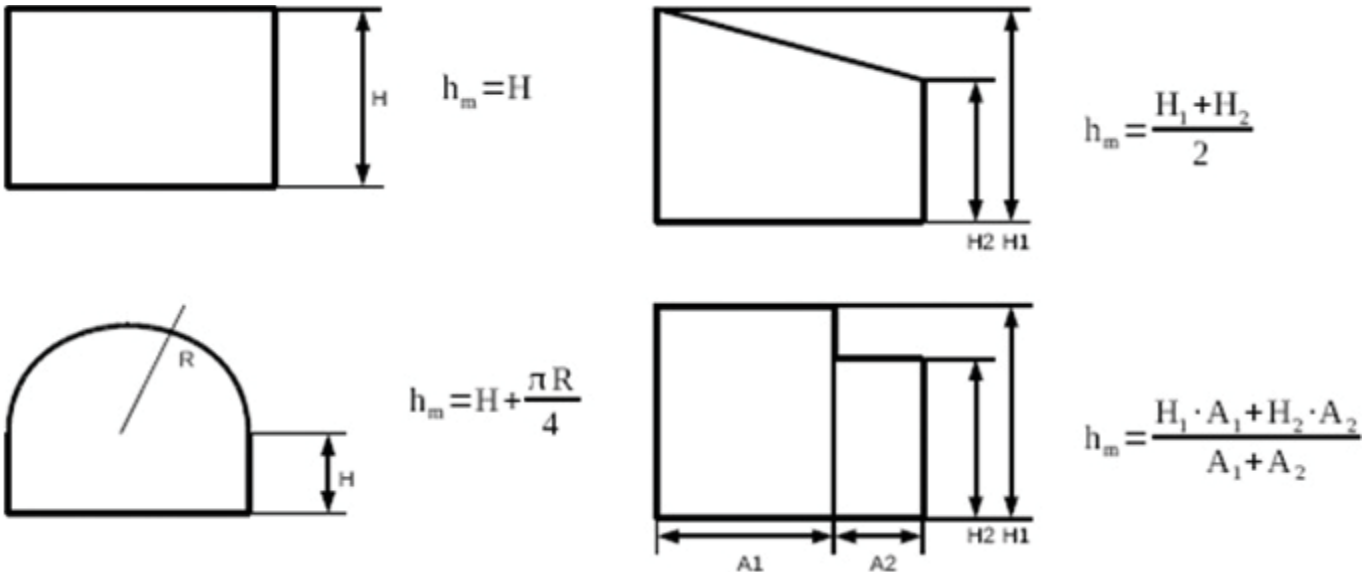

Figura 4 - Esempi di determinazione dell'altezza media, in sezione

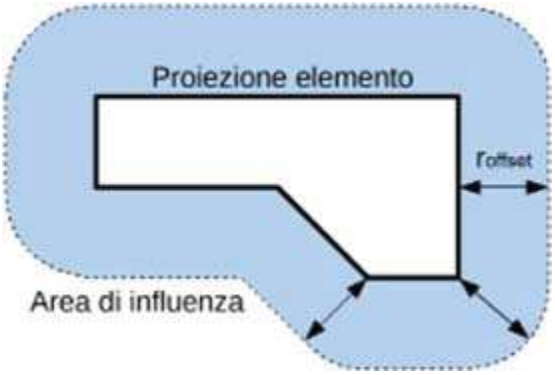

Figura 5 - Costruzione dell'area di influenza di un elemento, in pianta

Sicurezza sul lavoro

La nuova semplificazione nella sicurezza sul lavoro

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Sicurezza24, 1 ottobre 2015)

Notazioni introduttive

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015 è stato pubblicato il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

Il Capo III del Titolo I (articoli 20-22) interviene sulla disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 20), razionalizzando altresì alcuni adempimenti in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali (articolo 21) e modificando l'apparato sanzionatorio per il contrasto al lavoro sommerso e irregolare e la sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 22).

L'articolo 20 del decreto interviene su molteplici aspetti del D.Lgs. 81/2008, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'articolo attua quanto disposto dall'articolo 1, commi 5-6, della Legge n. 183/2014, che reca una delega al Governo per la definizione di norme di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti, a carico di cittadini e imprese, relativi alla costituzione ed alla gestione dei rapporti di lavoro, nonché in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

In particolare, tramite modificazioni alla disciplina in materia, si segnala:

- per quanto attiene al campo di applicazione della disciplina, si prevede l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 nei confronti dei lavoratori che effettuino prestazioni di lavoro accessorio solamente nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista, prevedendo l'applicazione, negli altri casi, delle disposizioni specifiche per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c. e per i lavoratori autonomi. (comma 1, lettera a), n. 1). L'applicazione delle richiamate disposizioni oltre che ai soggetti già menzionati (si tratta in generale di soggetti che svolgono attività di volontariato in vari campi e a vario titolo) viene inoltre estesa anche agli appartenenti alle associazioni religiose e ai volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale;

- riguardo alle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, si demanda ad uno specifico decreto del Ministro del lavoro l'individuazione degli strumenti di supporto per la richiamata valutazione, tra i quali si fanno rientrare anche gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OiRA (Online interactive Risk Assessment);

- si dispone il raddoppio degli importi della sanzioni nel caso in cui ci sia una violazione di specifici obblighi (invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico, formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) riferita a più di cinque lavoratori. Allo stesso tempo, le stesse sanzioni sono triplicate se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori;

- si modifica il campo di applicazione delle sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso. In particolare:

a) si prevede, per il datore di lavoro e il dirigente, la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro per la violazione non più della valutazione dei rischi bensì della norma per la salvaguardia dei lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione;

b) si prevede che, per il datore di lavoro e il dirigente, la pena dell'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.096 a 5.260,80 euro siano comminati per la violazione relativa alla valutazione del rischio elettrico e alle procedure di uso e manutenzione per lo stesso rischio;

c) si dispone che, per il datore di lavoro e il dirigente, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 548 a euro 1.972,80 sia erogata non più per la mancata tutela dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro nella scelta delle attrezzature di lavoro da utilizzare, bensì per il mancato rispetto di specifiche misure tecniche ed organizzative (tra le quali quelle dell'allegato VI) utili a ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che le stesse possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non siano adatte;

d) si precisa che la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature di lavoro (e non più ai luoghi di lavoro come attualmente previsto) indicati nell'allegato VI è considerata un'unica violazione, penale o amministrativa a seconda dell'illecito, ed è punita con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.096 a 5.260,80 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 548 a euro 1.972,80;

- si prevede la facoltà, per il datore di lavoro, di avvalersi gratuitamente, su richiesta da inoltrare all'INAIL, di un servizio di informazione preventiva ed orientamento generali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (effettuato dall'INAIL - con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente - anche in collaborazione con le ASL e gli organismi paritetici;

- per quanto attiene l'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, si dispone che per operatore si intenda oltre al lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro, anche il datore di lavoro che ne faccia uso;

- si prevede che possano produrre interpelli in materia di salute e sicurezza del lavoro all'apposita Commissione anche le regioni e le province autonome (oltre agli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali);

- si modifica la composizione del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che viene presieduto dal Ministro della salute, e della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Per quanto attiene ai compiti della Commissione, si prevede il monitoraggio sulle procedure di organizzazione e gestione aziendale nonché su quelle relative alle indicazioni metodologiche necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, e si rimanda ad un decreto direttoriale (da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame) l'individuazione delle modalità e dei termini per la nomina dei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Infine, si prevede che ai lavori della Commissione possano partecipare rappresentanti di altre amministrazioni centrali dello Stato, in relazione a specifiche tematiche, anche in riferimento a competenze relative a differenze di genere (oltre che in quelle relative all'istruzione);

- si inserisce l'articolo 73-bis nel D.Lgs. 81/2008 concernente l'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapori. In particolare, si dispone la reviviscenza di una norma abrogata dall'articolo 24 del D.L. 112/2008 (cd. taglia-leggi), e di un regolamento attuativo (D.M. 1° marzo 1974, recante le norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapori). Allo stesso tempo, si demanda ad un apposito decreto la disciplina relativa all'abilitazione e conduzione dei generatori di vapore, nonché i requisiti per l'ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove, quelle di rilascio e rinnovo dei certificati, nonché i parametri di equipollenza dei certificati e titoli rilasciati in base alla normativa vigente;

- riguardo ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili, si dispone che l'allegato XIV, contenente le prescrizioni cui devono uniformarsi i contenuti, le modalità e la durata dei corsi ai fini degli attestati di frequenza che devono possedere i soggetti richiamati, debba essere aggiornato in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, e che i corsi indicati nel medesimo allegato, per il solo modulo giuridico, possano svolgersi in modalità e-learning.

Valutazione delle misure di semplificazione

Una valutazione compiuta ed attenta del provvedimento in esame impone di prendere le mosse dai principi e criteri direttivi che la legge 10 dicembre 2014, n. 183 ha fissato per l'esercizio della delega.

Tra essi se ne evidenziano almeno due di particolare rilievo.

- "Semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, o abrogazione delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi" (articolo 1, comma 6, lett. b);

- "Revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale " (articolo 1, comma 6, lett. f)

La ratio del legislatore delegante appare essere, quindi, quella di giungere ad una normativa che favorisca una gestione della sicurezza disancorata dalla logica della mera repressione ma, al contrario, intesa a perseguire in modo sostanziale il rispetto degli standard di sicurezza, limitando l'utilizzo di risorse aziendali dirette alla realizzazione di adempimenti meramente formali come spesso sono le notifiche o le comunicazioni.

Una prima lettura delle disposizioni in commento rilascia, tuttavia, un quadro non uniforme.

Gran parte delle norme, a nostro avviso, sono in larga parte di modesto impatto in termini di riduzione degli attuali (notevoli) adempimenti burocratici e formali legati alla gestione della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in ogni luogo di lavoro.

Altre disposizioni non realizzano una piena semplificazione ed, anzi, introducono nuovi adempimenti a carico delle imprese. Esse inoltre non rispondono compiutamente ai principi e criteri direttivi dettati dalla legge delega (Legge 10 dicembre 2014, n. 183), che indicavano chiaramente la necessità di introdurre semplificazioni e razionalizzazioni delle norme (Cfr. articolo 1, comma 6, lett. b) e la revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione (Cfr. articolo 1, comma 6, lett. f).

Non emergono, infine, logiche realmente innovative di prevenzione e mancano norme volte a incrementare la cultura della sicurezza sul lavoro e lo sviluppo di strumenti premiali che possono e devono anticipare il momento sanzionatorio.

In seguito si riporta una valutazione sintetica delle principali misure introdotte.

Lavoro accessorio

La modifica apportata all'articolo 3, comma 8 del D.Lgs. 81/2008 (articolo 20, comma 1 lett. a)), relativa al lavoro accessorio, chiarisce opportunamente una questione di non pacifica interpretazione, legata alla applicabilità delle disposizioni di salute e sicurezza ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio (che il D.Lgs. 81/2008 equipara ai "lavoratori" a fini di salute e sicurezza) alle famiglie. Qui essa viene correttamente esclusa in quanto la persona fisica non professionale non è un "datore di lavoro" in senso prevenzionistico, come si evince da una corretta lettura della definizione contenuta all'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008.

Anche la modifica all'articolo 3, comma 12-bis, del D.Lgs. 81/2008, relativa alle ONLUS, alle associazioni sportive dilettantistiche e alle associazioni religiose (articolo 20, comma 1, lett. a)), rappresenta un importante chiarimento in forza del quale, in simili contesti, non è richiesto che venga applicato tutto il D.Lgs. 81/2008 ma solo quella parte delle regole della salute e sicurezza che appare compatibile con il tipo di attività. Pertanto, entrambe le disposizioni sono migliorative in quanto limitano, riducono o escludono talune fattispecie lavorative dall'integrale applicazione del d.lgs n. 81/2008.

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di Rspp
Viene inoltre previsto che, nel caso in cui il datore di lavoro affidi a terzi il servizio di Spp, svolgendo esclusivamente i compiti di primo soccorso e/o di prevenzione incendi, dovrà frequentare solo i corsi di formazione specifici di cui agli artt. 45 e 46 del Testo Unico.

Si tiene a sottolineare che la disposizione in commento è ora notevolmente migliorativa rispetto alla versione originaria della norma approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 11 giugno u.s..

Quest'ultima versione sopprimeva infatti la possibilità per i datori di lavoro di assumere direttamente le funzioni di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza a meno che tali soggetti non avessero ricoperto anche i compiti di Rspp. Veniva inoltre imposto a tutti i datori di lavoro/Rspp l'obbligo di frequentare - oltre alla formazione prevista dagli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 - anche gli specifici corsi previsti agli articoli 45 e 46 del Testo Unico in tema di primo soccorso e prevenzione incendi.

Con la nuova formulazione dell'art. 34, ora definitivamente approvata, vengono superate le criticità evidenziate, tanto che il datore di lavoro potrà ora svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, di primo soccorso e di prevenzione incendi frequentando solo il corso di formazione di cui all'Accordo Conferenza Stato Regioni 21 dicembre 2011.

Sanzioni
Altra disposizione fortemente critica è rappresentata dall'articolo 20, lett. o), che introduce una sanzione progressiva in relazione al numero di lavoratori coinvolti per i casi di violazione delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/08 (rispetto scadenze visite mediche come da programma sorveglianza sanitaria), sia per i casi di violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, commi 1 (formazione lavoratori), 7 (formazione dirigenti e preposti), 9 (formazione lavoratori incaricati lotta antincendio e pronto soccorso) e 10 (formazione rappresentante per la sicurezza) del medesimo decreto.

La norma prevede poi il raddoppio degli importi della sanzione, qualora la violazione si riferisca a più di 5 lavoratori e la triplicazione degli importi, qualora la violazione si riferisca a più di 10 lavoratori.

Inutile soffermarsi sui forti elementi di criticità contenuti nella disposizione in commento che si muove in netta controtendenza rispetto ai più moderni principi del diritto e con oramai consolidati orientamenti dottrinari, che dimostrano che l'incremento delle sanzioni non favorisce il rispetto delle prescrizioni di legge. Tale rispetto può, invece, essere più efficacemente assicurato dall'adozione di misure di carattere preventivo volte a diffondere la cultura della sicurezza o da interventi di tipo premiale.

In ogni caso l'inasprimento delle sanzioni appare non rispettoso del principio di proporzionalità e, peraltro, è in palese violazione dei principi di delega contenuta nella lettera f), comma 6 della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Vengono infatti colpite indiscriminatamente inadempienze formali e sostanziali, come detto, senza proporzione tra l'entità della sanzione e la gravità dell'inadempienza in termini di potenziale incidenza sulla incolumità dei lavoratori

Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
L'articolo 20, comma 1, lett. c), nel disporre una significativa riduzione del numero dei componenti della Commissione (per i rappresentanti delle organizzazioni datoriali, delle associazioni sindacali e delle Regioni il numero viene ridotto da dieci a sei), altera profondamente il principio - oggi assicurato - della effettiva rappresentanza delle categorie economiche, finendo per ridimensionare il ruolo di questo organismo che invece, a nostro avviso, deve continuare a mantenere in funzione cruciale nel vigente sistema prevenzionale.

Valutazione dei rischi
L'articolo 20, comma 1, lett. e) introduce un comma aggiuntivo all'art. 28 del D.Lgs. 81/08 disponendo che, ai fini della valutazione dei rischi, l'Inail, anche in collaborazione con le ASL, il coordinamento tecnico delle Regioni e gli OO.PP., renda disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio.

Non appare chiaro il criterio posto a base di tale disposizione in quanto si richiama un'attività che l'Inail, anche a seguito dell'incorporazione con l'ex Ispesl, già attualmente svolge. Si evidenzia inoltre che tra i soggetti chiamati a collaborare con l'Inail non figurano le Organizzazioni datoriali che invece, se coinvolte, potrebbero efficacemente concorrere allo sviluppo degli obiettivi e degli indirizzi delle attività di ricerca ed alla promozione dei risultati tra le imprese.

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
L'articolo 20, comma 1, lett. f) prevede che, con apposito decreto del Ministero del Lavoro, sentita la Commissione Consultiva permanente, vengano individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi, tra cui strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assestment).

La norma è di estremo interesse in quanto mira ad agevolare il datore di lavoro nella valutazione dei rischi presenti in azienda e nella conseguente predisposizione del documento di valutazione dei rischi. La disposizione andrebbe tuttavia integrata, attraverso la previsione di misure premiali a favore delle imprese che volontariamente decidano di utilizzare strumenti moderni e di provata efficacia. Ad esempio, la scelta di utilizzare strumenti (come, ad esempio, "buone prassi" o "schede di rischio" pertinenti al settore di attività) validati da soggetti pubblici potrebbe essere accompagnata da vantaggi normativi (quali l'obbligo di tenerne conto in fase ispettiva e la segnalazione di tale scelta agli organi di vigilanza ai fini della programmazione delle relative attività) ed economici (vantaggi nella erogazione di finanziamenti e contributi pubblici).

Trasmissione denunce infortuni
Con l'articolo 21 viene posto a carico dell'Inail, esonerando il datore di lavoro, l'obbligo di trasmissione all'autorità di pubblica sicurezza, delle informazioni relative alle denunce di infortuni. Viene stabilito che tale obbligo è relativo agli infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni (attualmente la comunicazione da parte del datore di lavoro all'autorità è prevista per ogni infortunio che abbia come conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni).

Abrogazione registro infortuni
Il comma 4 dell'articolo 21 stabilisce che dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto viene abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni di cui al D.P.R. 547/55.

Attività ispettiva

Istituito l'Ispettorato nazionale del lavoro

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Sicurezza24, 1 ottobre 2015)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015 è stato pubblicato il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, recante "*Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*".

Il provvedimento discende dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183 la quale aveva delegato il Governo ad adottare, entro il 15 giugno, uno o più decreti legislativi per riformare dell'attività ispettiva. In particolare, il mandato conferito dal Parlamento era quello di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.

Il decreto in commento prevede, al fine appunto di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva, l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro. L'Ispettorato ha personalità di diritto pubblico, ha autonomia di bilancio e autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.

Gli organi dell'Ispettorato sono:
- il direttore generale che ne ha la rappresentanza legale;
- il consiglio di amministrazione;
- il collegio dei revisori.

La principale funzione dell'Ispettorato nazionale, risiede nel coordinamento, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria. A tal fine, l'Ispettorato definisce tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento e detta le linee di condotta e le direttive di carattere operativo per tutto il personale ispettivo (compreso quello in forza presso INPS e INAIL).

In supporto alla programmazione dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato, si prevede l'obbligo per l'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle entrate di mettere a disposizione dell'Ispettorato, anche attraverso l'accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata.

Al fine di rafforzare l'azione di coordinamento con altri organi preposti alla vigilanza si prevede poi:
- la stipula di appositi protocolli, anche con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale onde assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi;
- l'obbligo per ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale di raccordarsi con l'Ispettorato.

In ragione di un progressivo accentramento di tutte le funzioni ispettive presso l'Ispettorato nazionale del Lavoro, il personale ispettivo di INPS e INAIL è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento dei predetti Istituti con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore e non potrà essere sostituito dagli Istituti. Pertanto, il reclutamento del personale ispettivo,

dall'entrata in vigore dei decreti attuativi, sarà riservato esclusivamente all'Ispettorato del Lavoro. Ulteriori disposizioni sono finalizzate alla semplificazione normativa in materia di ricorsi amministrativi e giudiziari riguardanti gli atti degli organi ispettivi.

Il decreto, nella sua sostanza, mira a superare alcune pesanti disfunzioni presenti nell'apparato di controllo amministrativo.

Lo strutturale sottodimensionamento organizzativo e finanziario delle amministrazioni competenti, la notevole frammentazione delle competenze e una difficile ripartizione delle funzioni tra lo Stato e gli Enti competenti nei controlli hanno creato, fino ad oggi, un contesto di riferimento per le imprese quanto mai incerto e disomogeneo.

Inoltre, l'attuale sistema presenta alcune problematicità che rendono più critica la sua attuazione.

Tra esse si evidenzia
(i) la numerosità, la frammentarietà e la sovrapposizione di discipline tra loro affini (si pensi, ad esempio, all'ambiente e alla salute) che prevedono autonomi meccanismi di controllo;
(ii) la mancanza di chiare indicazioni preventive che possono indicare alle imprese la modalità per conformarsi agli obblighi;
(iii) una scarsa attenzione alla professionalità del personale addetto all'attività ispettiva (scarsi investimenti nella formazione e basse retribuzioni);
(iv) la scarsa trasparenza delle procedure attraverso cui si realizza il controllo;
(v) il riconoscimento di margini troppo ampi di discrezionalità in capo agli ispettori (ad esempio in riferimento alla scelta delle imprese da controllare, alla conduzione del controllo, alla scelta delle sanzioni da applicare) aumentando, in tal modo, il rischio di abusi, arbitrarietà e corruzione;
(vi) l'incapacità di delineare, in modo chiaro e preciso, l'ambito di applicazione del controllo; così facendo, da un lato, aumenta l'incertezza per le imprese che non conoscono lo scopo del controllo; dall'altro, aumenta il rischio di sovrapposizioni e duplicazioni tra i controllori;
(vii) l'assenza di efficienti meccanismi di tutela contro l'esercizio abusivo e/o illegittimo del controllo (tutele amministrative, giurisdizionali, procedurali);
(viii) la duplicazione, in un medesimo atto di verifica, di valutazioni, analisi, o adempimenti aventi il medesimo oggetto affidate ad amministrazioni diverse ovvero, al contrario, dalla duplicazione degli interventi della stessa amministrazione in una stessa sequenza di verifica;
(ix) dal grande numero di uffici che prendono parte ad uno stesso procedimento di verifica, spesso senza coordinarsi tra loro.

Sotto quest'ultimo profilo, non esiste infatti, in Italia, un'unica autorità competente. Ciò è il risultato di una legislazione nazionale alquanto complessa che ripartisce tale autorità tra ministero, regioni, province e comuni cui si aggiunge la magistratura, che opera autonomamente.

Allo stato attuale, infatti, secondo quanto disposto dall'art. 13, D.Lgs. 81/08, la vigilanza sull'osservanza delle norme del decreto è svolta dalla **azienda sanitaria locale** competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dal **Ministero dello sviluppo economico**, e, per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali, dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni, cioè da strutture interne.

Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al **personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n.191 (vigilanza congiunte Ferrovie dello Stato e Ministero del Lavoro nel settore ferroviario), lo stesso personale esercita l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro **nelle seguenti attività**, nel quadro del coordinamento territoriale ad opera dei **Comitati regionali**:

a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano poi ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle **autorità marittime** a bordo delle navi ed in ambito portuale, **agli uffici di sanità aerea e marittima**, alle **autorità portuali ed aeroportuali**, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco.

ASL
- Prevenzione degli infortuni e malattie professionali
- Igiene e medicina del lavoro
- Igiene dell'ambiente
- Vigilanza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro

Ex Ispesl (ora Inail)
- interviene nelle materie di competenza dell'Istituto, su richiesta degli organi centrali dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei controlli che richiedono un'elevata competenza scientifica. Ai fini della presente lettera, esegue, accedendo nei luoghi di lavoro, accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro
- E organo tecnico-scientifico delle Autorità nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini del controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori
- Svolge attività di organismo notificato per attestazioni di conformità relative alle Direttive per le quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del mercato
- E' titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime

Direzioni regionali e provinciali del lavoro
- Svolge attività di vigilanza ovunque è prestato lavoro subordinato al fine di accertare il rispetto di tutte le leggi sul lavoro e la previdenza sociale
- Accerta e reprime gli illeciti penali consumati in materia di lavoro
- Vigila sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro
- Fornisce tutti i chiarimenti che sono richiesti circa le leggi sulla cui applicazione essi devono
- Rileva, secondo le istruzioni del Ministero del Lavoro l'ordinamento e la rimunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause e i loro risultati, gli effetti delle leggi che più interessano il lavoro
- Raccoglie tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole attività produttive
- Compie, in genere, tutte le indagini delle quali sia incaricato dal Ministero del Lavoro

Vigili del fuoco
- Esame di progetti di costruzioni e di installazioni industriali e civili;
- Esame preventivo dei progetti di nuovi insediamenti industriali e civili soggetti al controllo di prevenzione incendi o dei progetti di modifiche o ampliamenti di quelli esistenti;
- Visite per il controllo della realizzazione delle prescrizioni impartite;
- Visite periodiche e controlli di prevenzione incendi
- Visite di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco;
- Visite di controllo, al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi, per manifestazioni di qualsiasi genere da svolgersi in locali o luoghi aperti al pubblico sprovvisti di tale certificato;
- Valutazione dei rapporti di sicurezza di installazioni, impianti o depositi a rischio di incidente rilevante, attraverso il Comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi;
- Formazione e l'addestramento delle squadre antincendi degli stabilimenti industriali

Corpo delle miniere
A seguito del passaggio dallo Stato alle Regioni dei compiti di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e delle torbiere, restano in capo al Corpo delle miniere solamente le funzioni amministrative e di vigilanza sulle norme di polizia delle miniere

Inail
- Raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
- Concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, coordinandosi con il Ministero della salute;

- Partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia;
- Eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- Può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera

La frammentazione degli organi di controllo contribuisce ad aumentare gli oneri a carico delle imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni. Un sistema di controlli poi, se inefficiente è anche inefficace, poiché non consente di realizzare pienamente l'obiettivo di tutela che ne ha giustificato l'introduzione, se le risorse sono utilizzate in modo poco coordinato e funzionale.

La riforma della disciplina dei controlli che il Governo si accinge a varare rappresenta, dunque, un'area particolarmente significativa nell'attuazione delle politiche di semplificazione e di *Smart Regulation.* Essa dovrebbe favorire un riorientamento delle attività di controllo in tema di salute e sicurezza sul lavoro assicurando il raggiungimento di almeno i seguenti obiettivi:

- Rendere le ispezioni più selettive in base al criterio del rischio.
- Valorizzare le imprese che rispettano le norme con una maggiore collaborazione.
- Aumentare la competenza degli ispettori, cosi come la loro comprensione dei processi operativi che caratterizzano i diversi settori e i relativi rischi.
- Promuovere il coordinamento tra i vari uffici dell'organismo di controllo e gli altri organismi deputati alle verifiche al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni in sede di ispezione (frequente il caso che una medesima impresa, per la stessa tipologia di rischio, riceva il controllo sia da parte della Asl che dei VVFF);
- Assicurare che il recupero dei dati venga effettuato una sola volta e che ci sia un'efficiente spiegazione e comprensione delle regole.
- Fissare un tetto massimo di ispezioni all'anno per le PMI, tenendo conto dello *Small Business Act.*

Nell'ambito di questo programma agli ispettorati dovrebbe essere richiesto di presentare annualmente dei *Report* che dovranno soffermarsi almeno sui seguenti aspetti:
- il coordinamento con le altre autorità di regolamentazione in materia d'ispezioni.
- la rimozione di ostacoli giuridici in materia di scambio di informazioni e cooperazione.
- l'attività di supporto alle imprese che si devono adeguare alle norme.

Tali principi sono peraltro riconosciuti anche in ambito internazionale. Si segnala, in proposito, l'attività del gruppo della Banca mondiale che ha elaborato diverse linee guida sul tema dei controlli. Si tratta di principi generali a vocazione trasversale in quanto adattabili a tutte le categorie regolatorie; tali principi sono riconducibili a due fondamentali macro-aree: principi sul soggetto, ovvero che interessano coloro che eseguono il controllo e principi sul procedimento (vedi Tab.I).

TAB. **I Principi Banca Mondiale**		
PRINCIPI ***(Banca Mondiale)***	**Personale**	Competenza degli ispettori. Si tratta di scegliere persone qualificate allo svolgimento dell'attività di controllo. La competenza deve essere dapprima verificata tramite mirate procedure di selezione e successivamente deve essere garantita tramite la somministrazione periodica di corsi di formazione e di aggiornamento.
		Previsione di meccanismi e modalità di contrasto alla corruzione (codice etico e riduzione dell'ambito di discrezionalità).
		Responsabilizzazione nell'attività svolta.
	Procedimento	Selezione delle ispezioni seguendo il cd. "*risk-based approach*". In base a questo criterio le imprese sono sottoposte a iniziative di vigilanza differenziate in relazione alla tipologia e al grado dei rischi in cui esse incorrono. Si tratta dunque di predisporre a monte dei sistemi di selezione delle imprese in base all'applicazione del principio del rischio che varia in base al settore di riferimento.
		Garantire il ***due process*** nello svolgimento dell'attività ispettiva. Si tratta di principio generale al cui interno possono essere ricondotte diverse attività tra cui: - predisporre procedure chiare e dettagliate per lo svolgimento delle ispezioni; - assicurare la trasparenza dell'azione e dei risultati delle ispezioni; - assicurare il diritto di partecipazione delle imprese sottoposte a controllo.
		Coordinamento tra i vari uffici dell'organismo di controllo e gli altri organismi deputati a ispezioni/controlli
		Proporzionalità delle sanzioni applicate.
		Predisposizione - laddove non ancora esistenti - di meccanismi ex post a tutela delle imprese controllate (tutele amministrative e/o giurisdizionali).

Corte d'Appello di Firenze – Sezione II civile - Sentenza 21 luglio 2015 n. 1647

Danno differenziale, no allo spacchettamento dell'indennizzo Inail

(Francesco Machina Grifeo, Il Sole 24 ORE – Guida al Diritto online, 8 ottobre 2015)

Quando a seguito di un grave infortunio in itinere (con menomazione del 16% e oltre), al lavoratore venga riconosciuta un'"ulteriore quota di rendita" (come previsto dall'articolo13, comma 2, lett. b) del Dlgs n. 38/2000) «non per questo devono tenersi distinti gli importi che compongono il costo dell'infortunio, separando il "danno biologico" dalle "conseguenze patrimoniali"». Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Firenze, sentenza n.1647/2015, rigettando, sotto questo profilo, il ricorso di un lavoratore che lamentava la non corretta liquidazione del «danno differenziale».

La vicenda - Mentre si recava al lavoro con un'auto aziendale, guidata da un collega, il ricorrente a causa di un incidente si infortunava riportando una invalidità temporanea di 11 mesi e una diminuzione permanente dell'integrità fisica del 16%. Da qui il riconoscimento, da parte del tribunale di Lucca, di un danno biologico di 39.306 euro (di cui 30.789 per danno permanente e 8.516 per danno temporaneo). L'Inail, tuttavia, aveva già riconosciuto al dipendente una rendita di 53mila euro, per cui, secondo la sentenza impugnata, nulla era più dovuto all'attore.

La motivazione - Proposto ricorso, la Corte territoriale l'ha bocciato chiarendo che una volta introdotta (con il Dlgs 38/2000) nell'assicurazione obbligatoria Inail anche la «tutela della persona in sé considerata», mediante il riconoscimento dell'indennizzo per il danno biologico, «si debba procedere sottraendo dal danno civilistico quello delle prestazioni previdenziali, al netto soltanto di quelle voci descrittive che l'indennizzo Inail non prende in esame». Pertanto sono escluse dalla rivalsa dell'Istituto «solo quelle voci che esulano certamente dall'area dell'assicurazione obbligatoria», come il danno morale, in quanto di esclusiva spettanza del danneggiato. E infatti esso è stato separatamente riconosciuto al lavoratore.

Dunque, come chiarito dal tribunale, tutte e due le quote della rendita indennizzano il danno biologico per cui è «indiscutibile» la «detraibilità di entrambe» dal risarcimento civilistico. Del resto, per la Cassazione (n. 10035/2004) il risarcimento è dovuto solo nella misura differenziale «derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall'Inail in dipendenza dell'infortunio». Ciò, «al fine di evitare una ingiustificata locupletazione in favore degli aventi diritto, i quali, diversamente, percepirebbero, in relazione al medesimo infortunio, sia l'intero danno, sia le indennità». Il danno "differenziale", perciò, deve essere determinato «sottraendo dall'importo del danno complessivo quello delle prestazioni liquidate dall'Inail, riconducendolo allo stesso momento cui si riconduce il primo, ossia tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione».

Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza 28 agosto 2015, n. 17285

Stress e mancata fruizione dei turni di riposo

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Cantieri24, 1 ottobre 2015)

Nel corso degli ultimi anni il tema della mancata fruizione da parte dei lavoratori dei riposi è molto ricorrente nelle aule giudiziarie italiane; si tratta, invero, di un fenomeno che in parte è stato amplificato anche dalla perdurante crisi economica che spinge frequentemente i datori di lavoro a richiedere turni di lavoro lunghi, in alcuni casi addirittura massacranti, anziché procedere all'assunzione di nuovo personale.

In questi casi al di là delle questioni meramente retributive, legate al mancato riconoscimento di straordinari e alla remunerazione dei tempi di attesa, il problema di fondo è che la mancata fruizione dei riposi rappresenta, specie se assume un carattere routinario, un vero e proprio pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori oltre che dei terzi come nel caso del settore dei trasporti e di quello sanitario.

D'altro canto, non va dimenticato che l'art. 36 Cost. stabilisce che la durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge e il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite a cui non può rinunziarvi; tale previsione risponde all'esigenza obiettiva di rafforzare ulteriormente la tutela del diritto alla salute del cittadino lavoratore consacrato negli art. 36 Cost. e art. 41 Cost, a cui corrisponde l'obbligo del datore di lavoro di adottare, nell'esercizio dell'attività economica, quelle misure necessarie a salvaguardare sia l'integrità fisica che morale (art. 2087 c.c.), comprese quelle finalizzate alla prevenzione dei rischi da stress lavoro - correlato (art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008).

Sulla base di tali principi si è consolidato, ormai, un ben preciso filone giurisprudenziale alimentato ultimamente dal nuovo intervento della S.C. di Cassazione, sezione Lavoro, 28 agosto 2015, n. 17285, che segue quello della sentenza "gemella" del 27 agosto 2015, n. n. 17242, che ha riconosciuto al lavoratore il diritto al risarcimento del danno conseguente alla mancata fruizione dei riposi stabiliti dal regolamento CEE n. 3820 del 1985.

Il caso

La vicenda processuale affrontata dalla S.C. di Cassazione trae origine da una controversia promossa da alcuni lavoratori di un'azienda di trasporti pubblici che hanno chiesto al giudice del lavoro di Lecce la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno da mancati riposi stabiliti dal regolamento CEE n. 3820 del 1985, richiamato oggi dall'art. 174 del nuovo codice della strada (riposo minimo di 11 ore giornaliere e riposo settimanale di 45 ore consecutive), e non fruiti benché gli stessi fossero stati addetti per cinque giorni la settimana alla guida di mezzi destinati al trasporto di passeggeri su percorsi più lunghi di 50 chilometri.

Sia in primo grado che in appello, i giudici di merito hanno riconosciuto come fondato il diritto al risarcimento del danno patito dai lavoratori, ritenuta provata la mancata fruizione di detti riposi; in particolare, la Corte d'Appello di Lecce con sentenza del 19 aprile 2011, nel confermare la decisione del tribunale aveva quantificato i mancati riposi sulla base di CTU espletata in cui erano stati acquisiti direttamente i documenti dal consulente, rilevando anche la mancata ottemperanza all'ordine di esibizione di documenti disposta nei confronti del datore di lavoro.

La corte ha, quindi, ritenuto presunto il danno subito dai lavoratori, qualificato come danno da usura psicofisica e non come danno biologico, liquidando, così, il danno in via equitativa e utilizzando come parametro di riferimento la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di settore per la maggiorazione del lavoro straordinario, notturno e festivo.

Avverso tale sentenza ha ricorso per cassazione il datore di lavoro censurando l'operato dei giudici di merito sotto vari profili lamentando, tra l'altro, il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla prova del diritto al risarcimento e per aver quantificato il danno equitativamente in

difetto di prova.

Onere probatorio e produzione della documentazione
La S.C. ha respinto il ricorso confermando a pieno la decisione di secondo grado sulla base di un articolato ragionamento che può essere così riassunto brevemente nei suoi passaggi più significativi; in primo luogo, per quanto riguarda la prova della mancata fruizione dei prescritti riposi gli Ermellini hanno sottolineato che è in parte inammissibile e in parte infondato il motivo lamentato dal datore di lavoro circa il vizio relativo all'acquisizione delle prove; infatti, il ricorrente ha lamentato che il consulente incaricato, sopperendo alle carenze probatorie dei lavoratori, ha acquisito direttamente i documenti dalle parti in violazione dei termini di produzione documentale, e i giudici di merito hanno attribuito rilevanza alla mancata ottemperanza da parte del datore ad ordine di esibizione documentale, laddove l'onere della prova era, invece, a carico del lavoratore.

Su questo punto la S.C. ha ricordato che è ormai consolidato il principio secondo il quale, nel processo del lavoro "il rigoroso sistema delle preclusioni che regola in egual modo sia l'ammissione delle prove costituite che di quelle costituende trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse" (1).

Alla luce di tale principio, pertanto, fa rilevare ancora la S.C. nel caso in cui il giudice abbia tenuto conto di documenti che sono stati prodotti in modo irrituale da una parte, idonei comunque a provare fatti dalla stessa dedotti ritualmente e sottoposti - pur tardivamente - al contraddittorio, la parte che intende censurare tale operato deve dedurre non solo l'irritualità della utilizzazione del materiale probatorio, ma anche l'inutilità dei documenti ai fini della verità materiale, restando altrimenti priva di decisività la questione processuale sollevata.

Danno da stress e danno biologico
Affrontata questa prima questione la S.C. è passata, poi, ad affrontare il tema della qualificazione del danno da stress; sulla base degli orientamenti già espressi in passato i giudici di legittimità hanno fatto rilevare quindi che tale danno, denominato anche da "usura psicofisica" s'inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.

In ordine, poi, alla mancata fruizione dei riposo dopo sei giorni di lavoro, per gli Ermellini è necessario distinguere il predetto danno da "usura psicofisica" dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in un'infermità dei lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali e nella prima ipotesi, a differenza della seconda, il danno sull' "an" deve ritenersi presunto (2).

La soluzione, precisa ancora la S.C., si spiega "in considerazione della circostanza che nella fattispecie l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale (a differenza di quanto avviene in altre diverse fattispecie - per le quali siffatta copertura non sussiste-, come in relazione al danno derivante dal mancato riconoscimento delle soste obbligatorie nella guida per una durata di almeno 15 minuti tra una corsa e quella successiva e, complessivamente, di almeno un'ora per turno giornaliero -previste del Regolamento n. 3820/85/CEE, nonché dall' art. 14 del Regolamento O.I.L. n. 67 del 1939 e dall'art. 6, primo comma, lett. a) della legge 14 febbraio del 1958, n. 138".

Nel caso de quo, pertanto, secondo la S.C. è stata provata sulla base dei documenti raccolti la violazione da parte del datore di lavoro alla disciplina dei riposi giornalieri e settimanali con il conseguente riconoscimento dei diritto dei lavoratori al risarcimento del danno da usura, quale danno non patrimoniale come già detto distinto da quello biologico ed inerente la violazione del diritto al riposo costituzionalmente protetto, quale danno prodottosi per la protrazione della maggiore penosità del lavoro imposta dai turni assegnati in un lungo arco temporale di anni e "senza ricorso adeguato a riposi compensativi".

I lavoratori hanno, infatti, documentalmente provato l'adibizione a turni di lavoro implicanti il superamento dei limiti legali previsti per la fruizione dei riposi giornalieri e settimanali e in tal modo, essi hanno dimostrato l'inadempimento datoriale all'obbligo di sicurezza derivante dal contratto di lavoro.
Si tratta, invero, di un orientamento che la S.C. ha già espresso di recentemente anche nella sentenza 27 luglio 2015, n. 15699 (3); infine, per quanto riguarda la questione sollevata dal ricorrente in merito al criterio adottato per la liquidazione del danno secondo gli Ermellini la valutazione equitativa del danno stesso, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile dì rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se "difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria".

Mancata fruizione dei riposi e valutazione dei rischi da stress lavoro - correlato
La sentenza qui annotata offre anche lo spunto per alcune ulteriori brevi considerazioni conclusive; la mancata fruizione dei prescritti riposi rappresenta un fenomeno che il datore di lavoro deve tener debitamente in conto nella valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato.

Le modalità esecutive della prestazione lavorativa, infatti, devono necessariamente essere analizzate anche alla luce della durata della stessa, monitorando continuamente il fenomeno a livello aziendale, esplicitando poi gli esiti in una "relazione esaustiva" sui rischi da stress (4).

Per altro, si osservi ancora che l'obbligo di valutare i rischi da stress lavoro - correlato richiede anche l'analisi dei fattori di contenuto del lavoro che, occorre osservare, fanno parte della c.d. valutazione preliminare prevista dalle Indicazioni della Commissione consultiva del 17 novembre 2010 (in Lett. Circ. Min. Lavoro e P.S. 18 novembre 2010, prot. n.15/SEGR/023692), che comprende l'ambiente di lavoro e le attrezzature, i carichi e i ritmi di lavoro, l'orario di lavoro e i turni, la corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti, che devono essere analizzati congiuntamente agli eventi sentinella e i fattori di contesto del lavoro (5) (6).

(1) Cass. sez. Lavoro, 9 novembre 2006, n. 23882.
(2) Cfr. Cass. sez. Lavoro, 4 marzo 2000, n. 2455; 20 agosto 2004, n. 16398; 20 agosto 2005, n. 16398.
(3) Cfr. anche Cass. sez. Lavoro n. 2886/2014; n. 15157/2015; n. 15699/2015; n. 15702/2015; n. 17154/2015.
(4) Cass. pen., Sez. IV, 8 marzo 2013, n. 11062.
(5) Per un approfondimento si veda dello stesso Autore, Stress lavoro - correlato, Il Sole 24 Ore Editore, Milano, 2011.
(6) Si veda anche INAIL, "Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato" 19 maggio 2011.

Cassazione - Sentenza 21 settembre 2015, n. 38346

Piano sicurezza anche nell'impresa familiare

(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Quotidiano Lavoro, 22 settembre 2015)

Anche l'impresa familiare che opera nel settore edile deve redigere il piano operativo di sicurezza (Pos). È quanto ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 38346/2015 depositata ieri che, accogliendo il ricorso del procuratore generale della stessa Corte ha annullato la sentenza della Corte di appello di Trieste.

Il fatto si riferisce all'infortunio sul lavoro occorso a un lavoratore mentre si trovava sulla copertura di un capannone intento a riparare le lastre che lo componevano: a causa del cedimento di una lastra e per la mancanza dei dispositivi di sicurezza è precipitato al suolo riportando un politrauma. In primo grado il datore di lavoro e componente dell'impresa familiare di cui faceva parte l'infortunato è stato condannato per non aver dotato quest'ultimo di idonei dispositivi di sicurezza individuali (articolo 21 del Dlgs 81/2008, testo unico in materia) e di aver omesso di predisporre il Pos (in base all'articolo 96 del Dlgs). Successivamente il datore di lavoro è stato assolto in appello.

La Cassazione fa una ricognizione del quadro normativo vigente dell'impresa familiare e ne ricava che essa è caratterizzata dallo svolgimento da parte del familiare di attività lavorativa continuativa e della sua partecipazione agli utili in misura proporzionale al lavoro prestato. In materia di sicurezza, il richiamo esplicito è all'articolo 3, comma 12, del testo unico che operativamente rinvia all'articolo 21, ove proprio nei confronti di tale tipologia di impresa viene richiamato l'obbligo dell'uso di attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione individuali (Dpi), della dotazione della tessera individuale di riconoscimento.

A tale tema la Corte ha aggiunto la disposizione richiamata dall'articolo 96 del testo unico, seppure da una prima lettura sembrerebbe che la disposizione circa l'obbligo della redazione del Pos sia riferita soltanto al limitato profilo dell'impresa affidataria e di quelle esecutrici.

Nella sentenza 38346/2015, invece, viene precisato che proprio perché l'obbligo in questione si impone anche quando l'impresa interessata ai lavori edili è una soltanto, risulta chiaramente che la redazione del Pos è indirizzata anche all'impresa familiare. Né appare sostenibile, secondo la Corte, che tale impresa sia tenuta alla redazione del Pos solo se si avvale di lavoratori subordinati, quindi di soggetti non componenti l'impresa familiare. Interpretazione, peraltro, che non trova esatto riscontro nel quadro normativo richiamato.

Quanto poi al soggetto tenuto ad adempiere all'obbligo in questione, non può che essere identificato tenendo conto delle definizioni che ne dà il testo unico.

In forza dell'articolo 96 è il datore di lavoro che è tenuto a redigere il Pos. Questo a sua volta, secondo la Cassazione, non va individuato nel titolare del rapporto di lavoro (che nell'impresa familiare senza dipendenti non c'è), ma nel soggetto che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (articolo 2, lettera b del testo unico).

Cassazione – Quarta sezione penale - Sentenza 9 ottobre 2015, n. 40721

Normativa antinfortunistica

(Giampaolo Piagnerelli, Il Sole 24 ORE – Quotidiano Diritto, 12 ottobre 2015)

In materia di responsabilità per violazioni delle norme antinfortunistiche, il datore di lavoro obbligato al rispetto delle prescrizioni dettate dal Titolo II del Dlgs 81/2008 per la sicurezza dei luoghi di lavoro, va identificato in colui che riveste tale ruolo nell'organizzazione imprenditoriale alla quale attiene il luogo di lavoro medesimo

Rassegna normativa

(G.U. 12 ottobre 2015, n. 237)

Ambiente

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 agosto 2015
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici ed idrologici avvenuti in data 12 agosto 2015 nei territori dei comuni di Rossano Calabro e Corigliano Calabro in provincia di Cosenza.
(G.U. 14 settembre 2015, n 213)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 7 settembre 2015
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio della provincia di Teramo a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della medesima Provincia nei giorni 1, 2 e 3 marzo 2011. Proroga della contabilità speciale n. 5711. (Ordinanza n. 282).
(G.U. 14 settembre 2015, n 213)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 4 settembre 2015
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 5 e 6 marzo 2015 hanno colpito il territorio della regione Molise. (Ordinanza n. 280).
(G.U. 15 settembre 2015, n 214)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 7 settembre 2015
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito dei gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della regione Calabria nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010. (Ordinanza n. 281).
(G.U. 15 settembre 2015, n 214)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 3 settembre 2015
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Piemonte.
(G.U. 16 settembre 2015, n 215)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 3 settembre 2015
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Umbria.
(G.U. 16 settembre 2015, n 215)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 3 settembre 2015
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lazio.
(G.U. 16 settembre 2015, n 215)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 3 settembre 2015
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Campania.
(G.U. 16 settembre 2015, n 215)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 3 settembre 2015
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia.
(G.U. 16 settembre 2015, n 215)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 3 settembre 2015
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Marche.
(G.U. 16 settembre 2015, n 215)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 6 agosto 2015
Modifica del decreto 2 marzo 2010 in materia di emissione dei certificati verdi per le verifiche dei controlli delle biomasse.
(G.U. 22 settembre 2015, n 220)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 2015
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015.
(G.U. 23 settembre 2015, n 221)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 16 settembre 2015
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici ed idrologici avvenuti in data 12 agosto 2015 nei territori dei comuni di Rossano Calabro e Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza. (Ordinanza n. 285).
(G.U. 23 settembre 2015, n 221)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 2015
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015 hanno colpito il territorio delle province di Cosenza, Catanzaro e Crotone e che nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015 hanno colpito il territorio dei comuni di Petilia Policastro in provincia di Crotone, di Scala Coeli e Oriolo Calabro in provincia di Cosenza e di Canolo e Antonimina in provincia di Reggio Calabria.
(G.U. 24 settembre 2015, n 222)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 16 settembre 2015
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio della Regione Basilicata a seguito dell'evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha colpito alcuni comuni del territorio della provincia di Potenza. Proroga della contabilità speciale n. 5741.

(G.U. 24 settembre 2015, n 222)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 settembre 2015
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio di Parma e Piacenza.
(G.U. 1 ottobre 2015, n 228)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 23 settembre 2015
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio della Regione Calabria a seguito dell'evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha colpito alcuni comuni del territorio della provincia di Cosenza. Proroga della contabilità speciale n. 5732. (Ordinanza n. 287).
(G.U. 2 ottobre 2015, n 229)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 29 settembre 2015
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015 hanno colpito il territorio delle province di Cosenza, Catanzaro e Crotone e che nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015 hanno colpito il territorio dei comuni di Petilia Policastro in provincia di Crotone, di Scala Coeli e Oriolo Calabro in provincia di Cosenza e di Canolo e Antonimina in provincia di Reggio Calabria. (Ordinanza n. 289).
(G.U. 6 ottobre 2015, n 232)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 5 ottobre 2015
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio dell'isola d'Elba il giorno 7 novembre 2011. (Ordinanza n. 290).
(G.U. 12 ottobre 2015, n 237)

Sicurezza

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 145
Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.
(G.U. 16 settembre 2015, n 215)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 9 luglio 2015
Determinazione, per l'esercizio finanziario 2015, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.
(G.U. 23 settembre 2015, n 221)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 settembre 2015
Modifiche al decreto 9 luglio 2013 recante: «Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005 n. 198 in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada».
(G.U. 25 settembre 2015, n 223)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO
Elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per

l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
(G.U. 29 settembre 2015, n 226)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 6 agosto 2015
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2015/573/UE, 2015/574/UE del 30 gennaio 2015 e 2015/863 del 31 marzo 2015 di modifica degli allegati del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 27 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
(G.U. 1 ottobre 2015, n 228)

MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplodente.
(G.U. 2 ottobre 2015, n 229)

MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplodente.
(G.U. 2 ottobre 2015, n 229)

MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplodente.
(G.U. 2 ottobre 2015, n 229)

MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplodente.
(G.U. 2 ottobre 2015, n 229)

MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplodente.
(G.U. 2 ottobre 2015, n 229)

MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo.
(G.U. 2 ottobre 2015, n 229)

MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo.
(G.U. 2 ottobre 2015, n 229)

Punto norme

Le principali norme tecniche pubblicate

UNI – Commissione Protezione Attiva

- UNI 9994-2:2015 Apparecchiature per estinzioni incendi - Estintori di incendio - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori d'incendio
- UNI EN 12845:2015 Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione
- UNI CEN/TS 54-32:2015 Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 32: Pianificazione, progettazione, installazione, messa in servizio, esercizio e manutenzione dei sistemi di allarme vocale
- UNI EN 54-22:2015 Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 22: Rivelatori lineari di calore ripristinabili
- UNI CEN/TS 15989:2015 Veicoli e attrezzature antincendio - Simboli grafici per gli elementi di controllo dell'operatore e visualizzazioni e per la segnalazione

(UMAN – Associazione Nazionale Aziende Sicurezza e Antincendio)

Scopri le linee guida UMAN

Visita www.uman.it

Esperto risponde

LA PRESENZA DI PIÙ IMPRESE «OBBLIGA» SEMPRE AL PSC

D. *Ho stipulato un contratto di appalto per la realizzazione strutturale di tetto, tamponature, cappotto esterno eccetera, escluse le opere e gli impianti interni di un fabbricato composto da due piani, per un importo delle opere appaltate di 75.500 euro, con una impresa che impiegherà per tale realizzazione meno di 200 operai/giorno, mentre il costo dell'intera opera supererà presumibilmente i 100mila euro. Sono obbligato a tenere anche in questa fase il Psc (piano di sicurezza e coordinamento) completo di cronoprogramma?*

R. In riferimento al quesito del lettore, che, nel caso presentato, riveste le funzioni di committente, il Dlgs 81/2008 richiede l'assolvimento di una serie di obblighi previsti, in particolare, dagli articoli 90, 93, 99 e 101, comma 1.Il committente è definito (articolo 89, comma 1, lettera b) come «il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione». L'articolo 90, comma 3, richiede la nomina, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, del coordinatore della sicurezza per la progettazione (Csp), ma a condizione che nel cantiere sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente, per l'esecuzione dell'intera opera. Il successivo comma 4 dell'articolo 93 del Dlgs 81/2008 richiede la nomina del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione (Cse), ma sempre a condizione che nel cantiere sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, per l'esecuzione dell'intera opera. Infine, il successivo comma 5 impone al committente la nomina del Cse anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a una sola impresa, l'esecuzione dei lavori o parte di essi sia affidata a una o più imprese. Pertanto, appare chiaro che la discriminante che fa scattare l'obbligo di nomina, a carico del committente, del Csp e del Cse, con conseguente redazione del piano di sicurezza e coordinamento (Psc) e del fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera (Fa), è la presenza di almeno due imprese in cantiere, anche non contemporaneamente, per l'esecuzione dell'opera nella sua completezza, senza alcun frazionamento, e non certo l'importo o la durata dei lavori. Quindi, il frazionamento e l'affidamento dei vari lavori con più contratti a diverse imprese (appalti scorporati), ma tutti relativi alla stessa opera (ristrutturazione dell'intero fabbricato), non esonera il committente dall'attuazione degli obblighi ex articolo 90, commi 3 e 4, del Dlgs 81/2008. Anche se il citato comma 5 dell'articolo 90 sembrerebbe fornire un escamotage (nomina del solo Cse e redazione di Psc e Fa, quando l'impresa affidataria chiederà un subappalto o il committente affiderà con altro specifico contratto i lavori interni ad altra impresa), diventa difficile sostenere che, vista la tipologia d'intervento nella sua completezza, non era prevista la presenza di più imprese. In altre parole, il "frazionamento" dei lavori non può essere usato come strumento per evitare di adempiere ai citati obblighi. Quindi, se per l'esecuzione dei lavori relativi all'intera opera (completa ristrutturazione del fabbricato), saranno presenti più imprese anche non contemporaneamente, il committente deve nominare il Csp e il Cse affinché questi attuino i relativi obblighi, quali la redazione del Psc e del Fa. La mancata nomina del Csp, pertanto, espone il committente alla sanzione prevista dall'articolo 157, comma 1, lettera a, del Dlgs 81/2008.
(Carmelo G. Catanoso, Il Sole 24 ORE - Esperto Risponde, 14 settembre 2015)

VALIDA LA FORMAZIONE EROGATA DALLA SCUOLA

D. *Il nostro istituto secondario di secondo grado organizza corsi di formazione sulla sicurezza per gli studenti del triennio, erogati secondo le indicazioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. I corsi, suddivisi in modulo generale (quattro ore) e rischi specifici (12 ore), sono tenuti da docenti che possiedono i requisiti stabiliti dall'accordo citato; al termine di ogni modulo gli studenti devono sostenere un test di valutazione, superato il quale la scuola rilascia loro un attestato di partecipazione. Premesso che il nostro istituto è certificato secondo le norme Uni En Iso 9001/2008 Ea37 ed è iscritto all'albo degli enti accreditati per i servizi di istruzione e formazione della Regione Lombardia, l'azienda che assuma un nostro diplomato può ritenersi esonerata dalla formazione sulla sicurezza del nuovo assunto, fermo restando l'obbligo di una eventuale integrazione formativa solo sui rischi specifici definiti nel Dvr (documento valutazione rischi)?*

R. Preliminarmente è importante precisare che i docenti che erogano i corsi di formazione, anche all'interno dell'istituto scolastico, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013, riguardante i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. In merito alla domanda riguardante l'esonero delle aziende dall'erogazione della formazione generale e specifica, prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per un ex allievo dell'istituto in questione, già in possesso di tale bagaglio formativo, la risposta è affermativa a condizione che:1) la formazione erogata presso l'istituto rispetti in toto i contenuti dell'Accordo Stato-Regioni (con riferimento a organizzazione, metodologia, contenuti eccetera);2) la formazione non sia stata erogata dall'istituto, al momento dell'assunzione, da più di cinque anni (in caso contrario sarà necessario l'aggiornamento).Inoltre, va ricordato che il datore di lavoro deve far effettuare all'ex allievo neo-assunto una formazione sufficiente e adeguata in merito ai rischi specifici previsti dai titoli successivi al primo del Dlgs 81/2008 (si veda l'articolo 37, comma 3).
(Carmelo G. Catanoso, Il Sole 24 ORE – Esperto Risponde, 14 settembre 2015)

D.P.I. PORTIERE STABILE CIVILE ABITAZIONE

D. *In uno stabile con portierato è obbligatorio fornire i D.P.I. al portiere addetto alle pulizie dello stabile ed alla sostituzione delle lampade?*

R. Nel rapporto di lavoro di portierato l'amministratore di condominio riveste la qualità di datore di lavoro e, pertanto, risulta obbligato a fornire al proprio dipendente i dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) in relazione alle effettive mansioni assegnate. Secondo la definizione fornita dall'art. 74 del d.lgs. n. 81/08 per D.P.I. deve intendersi qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. In base al successivo art. 77 del medesimo Decreto citato, il datore di lavoro ai fini della scelta dei D.P.I. deve effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi. Nel caso de quo non è stato meglio specificato quali effettivi rischi, al di là dell'attività di sostituzione delle lampade, sussistano o possano sussistere nel condominio di specie. Ciò posto si rileva, in via generale ed astratta, che il condominio deve fornire al portiere tutti i d.p.i. necessari volti a proteggerlo da tutte le effettive mansioni assegnategli.
(Raffaele Cusmai, Il Sole 24 ORE – Tecnici24 Risponde, 24 settembre 2015)

NOLEGGIO DI LABORATORIO E ATTREZZATURE

D. *Una Srl svolge attività di catering utilizzando un laboratorio–cucina, sito in un immobile di cui la Srl non è proprietaria, avendone però il godimento in forza di contratto di locazione immobiliare. Ora questa Srl intende stipulare un contratto commerciale atipico, con cui concede in noleggio, in alcuni giorni della settimana, il laboratorio con le attrezzature a un'altra società. Il contratto avrà durata complessiva inferiore ai sei mesi. Le autorizzazioni concesse dall'Asl e dalle altre autorità di pubblica sicurezza per l'utilizzo commerciale del laboratorio sono intestate alla Srl. Si chiede se, durante il periodo di esecuzione del contratto, è possibile limitare contrattualmente la responsabilità della prima società, in ordine alla sicurezza sul lavoro, nel caso si verifichino incidenti causati dalla seconda società. Quest'ultima è obbligata a presentare la Scia (segnalazione certificata di inizio attività) per lo svolgimento di attività temporanea nel laboratorio in cui, per il Comune, solo la prima società è autorizzata a operare?*

R. Nel caso prospettato, la società noleggiante – indipendentemente dalla questione circa la titolarità soggettiva dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività – è responsabile, al momento della cessione al noleggiatore–utilizzatore, dell'efficienza strutturale e funzionale della struttura e delle attrezzature di lavoro. In materia di noleggio l'articolo 72 del Dlgs 81/2008 obbliga infatti, in ogni caso, il noleggiante a rendersi garante del buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza, a fini di sicurezza, di macchine, apparecchi o utensili. Qualora, poi, si tratti di attrezzature di lavoro prive della marcatura Ce al momento della loro costruzione o messa in servizio, il noleggio dev'essere corredato da attestazione del noleggiante circa la loro conformità, al momento della consegna a chi riceva in noleggio, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del citato Dlgs 81/2008.

Resta fermo che il noleggiatore–utilizzatore è tenuto a effettuare autonomamente la valutazione dei rischi ex articoli 17 e 28 del Dlgs 81/2008.
(Pierguido Soprani, Il Sole 24 ORE – Esperto Risponde, 12 ottobre 2015*)*

Rassegna incontri

Gli eventi UMAN organizzati a settembre

LE MANUTENZIONI ANTINCENDIO
Seminario – Catania, 14 settembre
In occasione della tappa del SICURTECH Village, si è tenuto il secondo incontro promosso dal Gruppo Manutentori UMAN – rivolto alle Aziende di Manutenzione associate e non – con l'obiettivo di metter a fattor comune le esperienze e le criticità riscontrate sul territorio, questo partendo dal confronto sulle norme tecniche che regolamento le attività manutentive.
Insieme ad oltre 30 operatori è stato fatto quindi il punto sugli strumenti per la tutela e la crescita delle professionalità sia dei Tecnici Manutentori sia delle Aziende stesse.

SICURTECH Village CATANIA
Convegno, Catania 15 settembre
Dopo Bari, il tour 2015 ha toccato Catania: SICURTECH Village, la manifestazione della sicurezza antincendio voluta da UMAN, è stata ospite del Centro Congressi Le Ciminiere, richiamando oltre 500 professionisti, confermando quindi ancora una volta l'interesse per la formula e le tematiche affrontate.
Filo conduttore della giornata di lavoro la prevenzione incendi all'insegna del cambiamento per una nuova cultura antincendio, tema che con diversi tagli è stato affrontato dai rappresentanti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dell'Industria.

IL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI E I SUOI PROTAGONISTI
Convegno – Ancona, 25 settembre
Si è svolto ad Ancona, presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università Politecnica delle Marche, il convegno sul tema 'Il Nuovo Codice di Prevenzione Incendi e i suoi protagonisti' organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona e dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Ancona e Macerata, in collaborazione con UMAN e AIAS – Associazione Professionale Italiana Ambiente e Sicurezza, con la partecipazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Davanti ad una platea di oltre 340 partecipanti i relatori intervenuti hanno avuto modo di introdurre le prime novità tecniche del Codice di Prevenzione Incendi, soffermandosi quindi sul ruolo dei professionisti e sulla corretta gestione della sicurezza, dalla progettazione all'esercizio, con un approfondimento particolare sui controlli/manutenzioni.

LA CERTIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
Mini-Convegno – Milano, 30 settembre 2015
Durante la prima giornata dell'11a edizione del Forum Prevenzione Incendi, UMAN ha promosso un incontro con il quale fare il punto sullo Schema di Certificazione del Servizio di Manutenzione nel Settore Antincendio, lanciato più di un anno fa da ICIM, Ente di Certificazione Italiano indipendente
Nel corso del mini-convegno, alla quale sono intervenuti oltre 180 addetti ai lavori, oltre, alla presentazione dei capisaldi su cui poggia lo schema, è stata presentata l'esperienza di un'Azienda che ha aderito allo Schema. A conclusione dei lavori un focus sulla nuova norma UNI9994-2:2015 che descrive i requisiti (in termini di conoscenza, abilità e competenza secondo il quadro Europeo delle qualifiche 'EQF') relativi all'attività professionale del tecnico manutentore degli estintori d'incendio portatili e carrellati.

Calendario

I prossimi eventi e incontri UMAN: novembre 2015

QUANDO	DOVE	COSA
16 novembre 2015 14:00-17:00	Milano, Federazione ANIMA	Seminario Manutenzioni Antincendio
17 novembre 2015 9:00 – 18:00	Milano, Palazzo Lombardia Auditorium Testori	SICURTECH Village

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Roma

© 2015 Il Sole 24 ORE S.p.a.
Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.